



COMUNE DI MOMPANTERO

C.A.P. 10059 – CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
P.ZZA GIULIO BOLAFFI N. 1 - TEL. 0122 622323 - FAX 0122 629427

info@comune.mompantero.to.it
certificata@pec.comune.mompantero.to.it

P.IVA 01919130011 – C.F. 86501190010

ORDINANZA N. 14 DEL 14/10/2021

IL SINDACO

VISTO che sono stati consegnati alle ditte appaltatrici vari lavori per gli interventi di messa in sicurezza lungo la strada comunale del Rocciamelone tra le Loc. Bonetti-Alpini-Pampalù.

CONSIDERATO che l'avvio o ripresa lavori è stata ad oggi sospesa in considerazione del flusso dei gitanti e turisti presenti nei mesi estivi presso i Rifugi, le seconde case del versante montano e dalle attività pastorali.

RILEVATA la necessità di avviare ed eseguire i lavori di sistemazione stradale, pena la revoca dei contributi concessi e verificata l'impossibilità ad eseguire detti lavori in presenza di transito.

RITENUTA conseguente l'adozione degli opportuni provvedimenti atti a regolamentare il transito sulle strade, al fine di procedere con i lavori medesimi, salvaguardare la pubblica e privata incolumità e mantenere la possibilità di accesso ad orari prestabiliti.

DATO ATTO che rientra nell'ambito delle competenze di questo Ente emettere apposita ordinanza per la limitazione del transito su strade comunali e che sussistano i requisiti per l'adozione del presente provvedimento.

VISTO il D.Lgs. 30/04/92 n.285 "Nuovo Codice della Strada" ed il Regolamento di attuazione.

VISTO il vigente Statuto ed il D.Lgs 267/00 che regola il potere di ordinanza attribuito al Sindaco.

ORDINA

IL DIVIETO AL TRANSITO STRADALE SULLA STRADA COM.LE DEL PAMPALU', DAL BIVIO PER B.TA PIETRABRUNA ALLA B.TA TRUCCO, NEL PERIODO:

**- DAL LUNEDI' 25 OTTOBRE A GIOVEDI' 28 OTTOBRE
DALLE ORE 00,00 ALLE ORE 24,00**

DISPONE

- la posa dei cartelli e delle transenne di chiusura e della segnaletica stradale, con i prescritti segnali regolamentari a cura della ditta esecutrice dei lavori (ditta Ing. Vito

Rotunno Srl) ed in prossimità dei luoghi interessati dall'intervento su descritto. La ditta dovrà comunque garantire almeno il passaggio pedonale.

- L'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale e sulle bacheche comunali a cura degli uffici comunali;

- l'invio della presente ordinanza alle ditte forestali operanti nell'area, ai Rifugi ed Alpeggi, alla Guardia di Finanza, al Comando C.C. di Susa e Forestali, al Comando VV.FF. di Susa, all'Ente Parco Alpi Cozie, al referente AIB di Mompantero, , all'Unione Montana Valle Susa. Gli agenti della forza pubblica sono incaricati di far osservare le prescrizioni anzidette.

La violazione della presente Ordinanza da parte di chiunque comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge vigente, e nei casi più gravi, se prevista, la denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

Ai sensi della L. 241/90 si avverte che chiunque abbia interesse potrà ricorrere contro l'Ordinanza entro 60 giorni al T.A.R. Piemonte, ai sensi legge 6/12/1971 n.1034 per incompetenza, eccesso di potere o violazione e nel medesimo termine al Ministero dei LL.PP. ai sensi D.P.R. 16.12.1992 in relazione alla natura della segnaletica disposta.



IL SINDACO
(Davide GASTALDO)